



CITTÀ DI
MOLFETTA

Settore IV - Innovazione Servizi Cittadini e Imprese
Attività Produttive e Commercio

OGGETTO: Ordinanza divieto vendita per asporto bevande in contenitori di vetro e/o lattine, in occasione dei festeggiamenti nella notte ricorrente tra il 31 dicembre 2022 e 1° gennaio 2023.

IL SINDACO

Premesso:

- che in occasione dell'arrivo del nuovo anno, nella serata del 31 dicembre, a partire dalle ore 19.30 e sino alle ore 01.30, in Piazza Paradiso, avrà luogo un concerto patrocinato dal Comune. Protagonisti della serata, in ordine di comparsa saranno il gruppo musicale "Diolovuole Band", il dj Enzo d'Argento e a partire dalle ore 23.00 sino all'1.30 il dj Joe T. Vannelli;
- che tale evento è motivo di rientro nella città nativa di molti concittadini residenti all'estero e in altre regioni d'Italia, oltre che richiamare numerosi devoti provenienti anche dalle città limitrofe, comportando così, nell'area interessata ai festeggiamenti e dintorni, un importante afflusso di persone;
- che è di preminente interesse, porre in essere ogni azione finalizzata ad aumentare la soglia di legalità, rispetto delle regole e prevenzione di qualsivoglia incidente durante i festeggiamenti del nuovo anno;

Dato atto, che è stata predisposta apposita ordinanza per l'interdizione del traffico auto veicolare nella zona.

Considerato che il consumo di bevande in contenitori di vetro può determinare episodi di uso improprio degli stessi, nonché la loro dispersione nelle aree interessate all'evento e in quelle immediatamente adiacenti, con serio pericolo per l'incolumità delle persone;

Ritenuto, pertanto di dover disporre, al fine di tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo salvaguardare l'ordine pubblico;

Valutata necessità di scongiurare che i partecipanti all'evento possano giungere sui luoghi della manifestazione già in possesso di bottiglie e contenitori/bicchieri in vetro;

Tenuto conto dell'opportunità di inibire, dalle ore 19.30 del 31 dicembre p.v. alle ore 01.30 del 1° gennaio 2023, la vendita per asporto e il consumo itinerante di bevande in contenitori in vetro, anche in considerazione della specifica richiesta in tal senso pervenuta dalle autorità di Pubblica Sicurezza;

Considerato, altresì, di dover prevedere l'irrogazione di una sanzione, a carico dei titolari di pubblici esercizi e/o esercizi commerciali della zona, che venissero sorpresi a vendere e/o somministrare – per asporto - bevande in contenitori di vetro e/o lattina in occasione dei festeggiamenti per l'inizio dell'anno 2023; consentendo agli stessi di vendere le bevande in confezioni in plastica mono uso, o utilizzando appositi contenitori in plastica. Viste le Circolari del Ministero dell'Interno riguardanti lo svolgimento di eventi pubblici;

Visti gli artt. 50 comma 7 e 54 comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e il Decreto del Ministero degli Interni del 05.08.2008 che



definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui possono verificarsi comportamenti atti a danneggiare patrimonio pubblico e privato, ad impedirne la fruibilità e a determinare lo scadimento della qualità urbana;

Visto il D. Lgs. 507/99 “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio”;

Visto l’art. 16 della legge 689/1981 e s.m.i..

ORDINA

Per quanto riportato in narrativa:

1. E’ espressamente vietato, in tutta la zona interessata dallo svolgimento del concerto e zone limitrofe, con delimitazione e regolazione del traffico autoveicolare giusta ordinanza emessa dalla Polizia Locale, dalle ore 19.30 del 31 dicembre 2022 alle ore 01.30 del 1° gennaio 2023, e comunque sino al termine della manifestazione, la vendita e/o la somministrazione per asporto, nonché la detenzione, di bevande in contenitori di vetro e/o lattine in alluminio.
2. A carico dei trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, per le violazioni alla presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 7/bis del Decreto Legislativo 267/2000:

DA ATTO

Che la presente ordinanza è preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Bari, in ossequio a quanto disposto dall’art. 54 del D. lsg. 267/2000.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line sul portale web del Comune.
- Trasmessa al Comando di Polizia Locale, alla Questura di Bari, al Comando Stazione Carabinieri, al Comando Tenenza Guardia di Finanza, al Comando Capitaneria di Porto, per quanto di rispettiva competenza.

AVVERSO

La Presente Ordinanza, a norma dell’art.3 comma 4 della legge 07.08.90 n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla notifica e/o pubblicazione al T.A.R. Puglia.

In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o dalla pubblicazione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.07.93 G.U. n. 176 del 29.07.93.

A norma dell’art. 4 della legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento è il Dott. Salvatore V. LA FORGIA. - Dirigente IV Settore Attività Produttive – presso la sede Comunale di Via Martiri



di Via Fani snc, dove si potrà prendere visione degli atti durante i giorni di ricevimento del pubblico.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Salvatore V. La Forgia



IL SINDACO